

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANTONIO BLANDINI

Seduta del 14/05/2019

FATTO

Il ricorrente, titolare di un conto corrente acceso presso la banca convenuta, riferisce di aver appreso nel settembre 2017- a seguito di una verifica contabile effettuata in conseguenza di un errato addebito di € 21.500,00 su altro conto di cui è titolare – che in data 27/02/2009 e 15/03/2009 la medesima banca aveva addebitato l'importo di due assegni bancari non trasferibili “con firma di traenza palesemente apocrifa”, di importo rispettivamente pari a € 15.000,00 e € 20.000,00.

Precisa, in particolare, che tali assegni erano stati “smarriti e/o trafugati”, compilati da ignoti e incassati da società con cui il ricorrente non ha mai intrattenuto alcun rapporto.

Insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase di reclamo, e dopo aver sporto denuncia in data 26 aprile 2018, sottopone la questione all'ABF, al quale chiede di accertare il proprio diritto al rimborso dell'importo complessivo di € 35.000,00. Evidenzia, al riguardo, che:

a) all'epoca il ricorrente “non si era accorto nello specifico dei citati due assegni”, in quanto i versamenti sul conto erano sempre stati irregolari stante la propria attività di lavoratore autonomo come perito assicurativo;

b) la banca avrebbe dovuto verificare con la diligenza “qualificata” che la firma di traenza coincidesse con lo specimen depositato, il che non è avvenuto nel caso di specie.

Il ricorrente, alla luce di quanto esposto, formula le seguenti domande al Collegio: “si chiede che l'ABF adito Voglia accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento tenuto dalla banca nel pagare a terzi l' assegno n. xxx di euro 15.000,00, e l'assegno n.

xxx di euro 20.000,00, e conseguentemente ordinare alla Banca [...] di annullare le illegittime operazioni nonché di rimborsare quest'ultimo della somma complessiva di €35.000,00. Oltre al risarcimento dei danni subiti dal [ricorrente], da liquidarsi in via equitativa. Oltre le spese del presente ricorso”.

L'intermediario convenuto premette che il ricorrente intrattiene da anni con la banca diversi rapporti di conto corrente, sui quali si registrava una intensa movimentazione in assegni bancari, sia in traenza sia in negoziazione, nonché in assegni circolari, anche per rilevanti importi.

I due assegni oggetto dell'odierna contestazione (nr. xxx755 e nr. xxx757, non consecutivi) venivano regolarmente addebitati sul conto, così come altri assegni (dal nr. xxx751 al nr. xxx759) appartenenti allo stesso blocchetto consegnato al cliente e addebitati nel periodo fra il mese di ottobre 2008 e il mese di luglio 2009 (come da estratti conto che allega), senza che il cliente sollevasse mai alcuna obiezione.

Soggiunge che in data 24 agosto 2017, “a seguito di alcune problematiche insorte”, la banca procedeva a revocare le carte di credito intestate al ricorrente, chiedendone la restituzione (e procedendo poi all'apposita segnalazione nella Centrale di Allarme Interbancaria, non avendo il cliente ottemperato alla richiesta di restituzione); pochi giorni dopo, perveniva la contestazione datata 6/9/2017 relativamente agli assegni de quo.

Tanto premesso, si oppone quindi alle pretese avanzate nel ricorso, evidenziando la tardività della contestazione, nonché le diverse anomalie che connotano la vicenda. In sintesi:

- a) la denuncia veniva presentata presso il Commissariato di P.S. solamente in data 26 aprile 2018, a nove anni di distanza dai fatti ed a otto mesi di distanza dalla prima contestazione formalizzata alla banca;
- b) i due assegni rientravano nella normale operatività del rapporto, in quanto non vi erano apparenti anomalie né negli importi dei titoli, né nei tempi ravvicinati della loro negoziazione; non vi erano dunque motivi per cui la Banca potesse ritenere di non dover procedere al pagamento;
- c) nelle medesime date in cui si sono registrati gli addebiti dei due assegni, il cliente – verosimilmente su sollecitazione della stessa Filiale - si è presentato allo sportello per effettuare delle operazioni di versamento, volte anche a costituire i fondi necessari per consentirne il pagamento, non essendo il conto capiente; tanto a implicita conferma e/o ratifica delle operazioni;
- d) il cliente non ha provveduto ad impugnare gli estratti conto nel termine di sessanta giorni; pertanto, ai sensi dell'art.11, comma 2 (Sezione 2) del contratto di conto corrente, gli estratti devono intendersi approvati e non più contestabili; inoltre il ricorrente è incorso nel termine di decadenza biennale stabilito dal comma 3 della medesima norma contrattuale;
- e) quanto alla pretesa natura apocrifa della firma di traenza (peraltro neppure espressamente disconosciuta nella denuncia agli atti), nella documentazione - bancaria e non - sottoscritta dal cliente, sono rinvenibili svariate sottoscrizioni da lui apposte e molto diverse fra loro, “sia nel tratto che nell'inclinazione”;
- f) il cliente ha sempre regolarmente ricevuto gli estratti del suo conto corrente, che peraltro all'epoca aveva prescelto di avere mensilmente, verosimilmente vista l'esigenza - a fronte di una operatività piuttosto intensa - di poter esercitare un controllo migliore e a scadenze più ravvicinate della propria movimentazione; il cliente inoltre disponeva del servizio di internet banking, che gli permetteva un monitoraggio costante del rapporto;
- g) non è verosimile che il cliente abbia continuato a staccare assegni dal carnet, senza accorgersi della mancanza dei due moduli, recanti i numeri 755 e 757;

h) da tutto quanto sopra, risulta evidente che il cliente (“anche a voler tacere di una possibile mala fede”) si sia comportato con un elevato grado di negligenza, ed è stato inadempiente all’obbligo di diligente custodia dei moduli degli assegni, ai sensi delle Condizioni contrattuali del conto corrente sottoscritte.

In conclusione, sussistono indizi gravi, precisi e concordanti che il cliente fosse consapevole degli incassi degli assegni, che ad avviso della banca sono stati tratti da lui stesso o comunque dietro sua autorizzazione o benestare.

L’intermediario formula le seguenti richieste: “in via principale, respingere il ricorso perché infondato in fatto e in diritto, o comunque dichiarare il cliente decaduto dal diritto di contestare l’addebito dei titoli; - in subordine, escludere o ridurre sensibilmente l’entità del risarcimento a favore del ricorrente, in considerazione della colpa grave ascrivibile a quest’ultimo, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1227 cod. civ., nonché del pregiudizio arrecato alle ragioni, anche di regresso, della Banca”.

DIRITTO

La questione all’esame del Collegio concerne l’accertamento di eventuali profili di responsabilità della banca convenuta (trattaria) per il pagamento di nr. 2 assegni bancari, che il ricorrente afferma essere stati compilati da ignoti, con firma di traenza falsa, ed incassati nel marzo 2009.

Da parte sua, l’intermediario convenuto evidenzia una serie di circostanze anomale nella vicenda, ampiamente descritte nell’illustrazione del “Fatto”.

Ebbene, emergono intanto alcune oggettive peculiarità della vicenda, quali il lungo tempo trascorso dai fatti, i numerosi estratti conti che sono stati spediti – e dei quali non vi è contestazione di mancata ricezione – al ricorrente, e gli assegni bancari precedenti e successivi quelli oggetto di ricorso, regolarmente adempiuti e non contestati – con le relative problematiche in tema di corretta custodia del carnet di assegni, su cui si v. ad esempio Collegio di Napoli, decisione n. 988/17, che ha statuito che “Il Collegio reputa rilevanti, ai fini della decisione del caso di specie, le seguenti circostanze: 1) il ricorrente non risulta aver presentato alcuna formale denuncia all’Autorità di P.S. a fronte del fatto illecito a base della pretesa avanzata nei confronti della banca (trafugamento di carnet di assegni); 2) la sostanziale assenza di elementi di anomalia negli importi e nella periodicità dei versamenti degli assegni, tali da indurre la trattaria ad astenersi dai pagamenti; 3) la mancata contestazione di operazioni regolarmente rendicontate e mai oggetto di alcun rilievo, se non a distanza di tre anni dalle rispettive date di addebito; 4) l’assenza di palesi difformità tra le firme apposte sui documentati contestati e gli originali autentici oggetto di comparazione. Ebbene, un quadro fattuale siffatto ed, in particolare, il lungo tempo trascorso tra i fatti denunciati ed il reclamo (ben tre anni) che rende in fatto impossibile all’intermediario effettuare qualsiasi indagine sugli stessi, inducono il Collegio ad escludere anche un concorso di colpa tra intermediario e ricorrente ed a ravvisare, invece, una palese negligenza di quest’ultimo sia nella custodia del carnet di assegni, sia soprattutto nell’assenza di tempestiva denuncia delle presunte falsificazioni all’intermediario ed alle autorità competenti. Nel caso di specie, il Collegio deve quindi applicare il consolidato orientamento dell’Arbitro (conforme alla giurisprudenza di legittimità: cfr., da ult., Cass., 3 maggio 2016, n. 8731), secondo cui la banca incorre in responsabilità non già ogni qualvolta proceda al pagamento di un titolo contraffatto, bensì soltanto qualora detta contraffazione sia rilevabile *ictu oculi* e senza che siano necessarie specifiche indagini all’atto della richiesta di pagamento, escludendo peraltro che la banca abbia un obbligo di predisporre attrezzature qualificate (chimiche o meccaniche) per

rilevare tali anomalie o di procedere ad esami grafologici approfonditi, poiché l'alterazione deve pur sempre essere rilevabile ad occhio nudo. Se infatti è innegabile, per un verso, che la diligenza dell'accorto banchiere (cd. bonus argentarium) debba comprendere un esame non superficiale della regolarità del titolo, è parimenti incontestabile, d'altro canto, che deve trattarsi pur sempre di un esame "a vista", con la conseguenza che la responsabilità della banca per il pagamento di un assegno falso o alterato sussiste soltanto ove l'alterazione/falsificazione siano rilevabili *ictu oculi* confrontando la firma apposta sui titoli e quella dello specimen, mentre andrebbe esclusa qualora da un diligente esame a vista del titolo non sia possibile rilevare tali anomalie (cfr. in tal senso, ad esempio, ABF Napoli, nn. 850/11, 1621/11, 4842/16; ABF Roma, nn. 261/10, 2229/2014, 2235/16; ABF Milano, nn. 120/13, 2989/15, 8928/15)".

Peraltro, anche a voler prescindere da queste considerazioni, certo è che questo Arbitro non può compiere certo approfondimenti o disporre mezzi istruttori volti ad accertare se la sottoscrizione, asseritamente apocrifa, sia o meno riferibile al ricorrente – cfr., per tutti, Collegio di Napoli, decisione n. 850/11; Collegio di Roma, decisione n. 588/11; e, più di recente, Collegio Napoli, decisione n. 4842/16, che ha peraltro statuito anche che "...In molteplici occasione questo Arbitro è intervenuto in analoghe fattispecie, affermando che – alla luce del principio di diligenza professionale che incombe sull'intermediario – questi incorre in responsabilità non ogni qualvolta proceda al pagamento di un titolo contraffatto, bensì nelle sole ipotesi in cui detta contraffazione sia rilevabile *ictu oculi*, senza dunque richiedere specifiche ed approfondite indagini all'atto della richiesta di pagamento allo sportello (cfr. Cass. civ, 15145/2014; 20292/2011; 15066/2005)".

Alla luce di quanto esposto, il ricorso non può essere accolto.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO